

LFA*Luigi Fagetti & Associati*22100 COMO - Via Volta, 66 - Tel. 031/278800 - Fax 031/2749023
info@studiolegalefagetti.com - www.studiolegalefagetti.com**Tribunale di Como**

*

nel procedimento N. R.G. V.G. 974/2025**G.U. dott. Luciano Pietro Aliquò**

*

Istanza-Ricorso**per la proroga di misure protettive e cautelari****ex artt. 19 commi 5, 7 CCII e 669 bis s.s. c.p.c.**

*

nell'interesse di **Gabel Industria Tessile S.p.A.** con sede legale in Rovellasca (CO) via XX Settembre n. 35, CAP 22069, C.F. e P.IVA 00185790185, N.REA CO-138063, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Michele Moltrasio, rappresentata ed assistita nel procedimento in oggetto, giusta procura speciale in calce al ricorso originario, dall'avv. Stefano Fagetti del Foro di Como (c.f. FGT SFN 67S16 C933E) - il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec avvstefanofagetti@como.pecavvocati.it - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via A. Volta n.66, di seguito per brevità denominata anche solo ^Gabel^ o ^ricorrente^.

*

1.- Le misure protettive e cautelari in essere.

Con ricorso ex art. 19 comma 1 CCII in data 10.04.2025 Gabel S.p.A., dopo aver avuto accesso allo strumento di composizione negoziata della crisi, chiedendo da subito le misure protettive tipiche di cui all'art. 18 CCII, ha chiesto al Tribunale di Como la conferma delle stesse e la concessione di tre misure cautelari mirate verso le banche (**doc. 1**).

Si opera preliminarmente un rinvio integrale al ricorso succitato, da ritenersi parte integrante della presente istanza di proroga e qui letteralmente ritrascritto.

In sintesi, il procedimento in oggetto è connesso all'istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa presentata da Gabel innanzi alla Camera di Commercio di Como e Lecco in data 03/04/2025 (docc. 2-2bis ricorso: Istanza CNC e ricevuta di corretto invio in data 03/04/21025), con la quale sono state altresì chieste le misure protettive



ex art. 18 CCII (doc. 3 ricorso: Istanza per misure protettive Gabel).

All'istanza ha fatto seguito la nomina della dott.ssa Patrizia Riva, nata a Milano il 10.07.1970 (codice fiscale RVIPRZ70L50F205Q) quale esperto (di seguito per brevità solo ^Esperto^), la quale in data 08.04.2025 ha comunicato a Gabel ex art. 17 comma 4 CCII l'accettazione dell'incarico (doc. 4 ricorso).

In data 09/04/2025 è avvenuta la pubblicazione al Registro delle Imprese sia della richiesta di applicazione delle misure protettive (doc. 3 cit.) sia della accettazione dell'esperto (doc. 4 cit.), come risulta dalla visura della società aggiornata alla data del 09/04/2025 (doc. 5 ricorso) e, pertanto, ai sensi dell'art. 18 comma 3 CCII.

Gabel ha avviato la composizione negoziata della crisi al fine di prevenire uno squilibrio economico-finanziario che si sarebbe determinato a far data dal mese di giugno 2025 laddove, secondo la gestione corrente e le previsioni di cassa, essa non sarebbe stata in grado di adempiere al pagamento dei debiti di medio-lungo periodo in essere verso le banche secondo le scadenze previste da una rimodulazione del debito concordata nel mese di luglio 2024, connessa ad un piano industriale 2024-2028 che, stante la crisi congiunturale del settore ed il calo delle vendite registratosi, non appare più sostenibile.

Gabel ha elaborato perciò un nuovo progetto di piano di risanamento aziendale 2025-2028, passibile di correzioni in fase di trattative in base alle osservazioni svolte dagli istituti di credito e dagli enti di pubblica garanzia (SACE e MCC), che consentisse di conseguire gradualmente una marginalità tale da poter rientrare dall'esposizione verso le banche sui crediti pregressi di medio-lungo termine, in tempi però diversi rispetto alle scadenze attualmente convenute, la cui attuazione richiede quanto meno la conservazione degli affidamenti correnti per esigenze di cassa prodromiche alla gestione.

Con una articolata e molto ben motivata ordinanza del 30.04.2025 (**doc. 2**) il Tribunale, preso atto anche del parere positivo dell'Esperto (doc. 3), ha accolto il ricorso confermando le misure protettive e concedendo le misure cautelari richieste: *“P.Q.M. 1. CONFERMA le misure protettive richieste ex art. 18 CCII a favore di GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A. (C.F. 00185790185), nei confronti di tutti i creditori, per la durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e per l'effetto, dichiara che: - dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti attraverso i quali gli istanti esercitano l'attività di impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti. Dalla stessa data*



le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; - dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; - i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1, ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario; - dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario; 2. Visto l'art. 19 CCII, accoglie la domanda di concessione delle misure cautelari proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, dispone: - la sospensione, per un periodo di 120 giorni, dell'obbligo di Gabel Industria Tessile S.p.A. di adempiere al pagamento verso gli istituti di credito Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., delle rate di cui al piano di rimodulazione del credito a medio-lungo termine convenuto nell'anno 2024, come meglio descritto nel ricorso (par. 5, p. 9) e nella documentazione prodotta dal ricorrente (doc.19); - il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. garantiti da SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Finlombarda S.p.A. di escutere la garanzia pubblica sui crediti verso Gabel Industria Tessile S.p.A., nonché il divieto e l'inibizione dell'istruttoria, ove già in corso, e dei pagamenti delle somme dovute da parte di SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A.



*e Finlombarda S.p.A. in forza di tale garanzia; - il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di effettuare con riferimento a Gabel Industria Tessile S.p.A. segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF; 3. **Nulla sulle spese.** Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 CCII e la comunicazione a parte ricorrente, invitando quest'ultima a comunicare con urgenza la presente ordinanza alle parti non costituite. Si comunichi alle parti ed all'Esperto...”.*

Le misure **protettive** confermate per 120 gg., che hanno avuto effetto dal 09.04.2025 (data pubblicazione dell'istanza), **scadono in data 06.08.2025.**

Le misure **cautelari** disposte per 120 gg. con ordinanza del 30.04.2025 **scadono in data 27.08.2025.**

*

2.- Sintesi delle ragioni per cui le misure sono state richieste e concesse.

Si rammenta che la proposta di rimodulazione del debito formulata nel progetto di piano è stata rivolta alle banche in relazione ai finanziamenti di breve e medio/lungo termine, ed è condizionata alla sostenibilità del progetto di piano di risanamento 2025-2028 sopra illustrato.

Si è proposto:

quanto al piano industriale:

- conferma del modello industriale di Gabel avendo come obiettivo l'incremento dei ricavi dello 8% nel 2025, da 49,4 a 53,4 milioni e un ulteriore incremento del 12% negli anni successivi fino al 2028, anno in cui il fatturato tocca i 60 milioni (65 milioni nel precedente piano industriale);

- riduzioni mirate dei costi ove possibile nell'attuale configurazione organizzativa, anche accorpendo alcuni uffici e ottenendo efficientamenti di processo;

- investire nella sostituzione ordinaria dei macchinari obsoleti e nell'apertura di cinque nuovi punti vendita all'anno;

deducendo che il piano è realisticamente in grado di generare ebitda positivo a partire dal 2026 e crescente fino a 1,8 milioni nel 2028 (4,6 nel precedente PI) e flussi sufficienti a un parziale ripagamento del debito in tempi certi, ed è propedeutico alla negoziazione, con gli istituti di credito e con i garanti, di una nuova ristrutturazione del debito bancario;

quanto alla proposta alle banche creditrici di rimodulazione del debito:

1) la restituzione con rate trimestrali del 26% del debito, per un totale di 2,75 milioni di euro



sul totale di 10,6 milioni dovuti, nel periodo di piano 2025-2028;

2) il riscadenziamento su un arco temporale tra 8 e 10 anni del debito residuo di 8,9 milioni, da concordare con banche ed enti garanti;

3) la concessione di nuove linee a breve termine per 1 milione di euro: la richiesta di concessione di nuove linee di finanziamento a breve riguarda forme tecniche per il finanziamento del circolante da negoziarsi con le banche che vorranno supportare Gabel.

La proposta di ristrutturazione del debito di cui al punto 1) ha previsto:

1) il rimborso parziale dei finanziamenti a medio lungo-termine in essere con garanzia MCC per un totale rimborsabile di euro 0,75 milioni (26%) a fronte di un debito, con scadenza entro il 2028, di 2,9 milioni;

2) il rimborso parziale dei finanziamenti a medio lungo-termine in essere con garanzia SACE per un totale rimborsabile di euro 1,1 milioni (26%) a fronte di un debito, con scadenza entro il 2028, di 4,3 milioni;

3) il rimborso parziale dei finanziamenti a medio lungo-termine in essere senza garanzia statale per un totale rimborsabile di euro 0,9 milioni (26%) a fronte di un debito, con scadenza entro il 2028, di 3,4 milioni. Tra questi, a partire dal 2026, è compresa una quota di finanziamento con garanzia Finlombarda.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al progetto di piano par. 4 s.s. del ricorso.

Le ragioni per cui sono state chieste le misure cautelari si possono così riassumere:

Quanto alle misure protettive:

- sotto il profilo del *fumus boni iuris* era di tutta evidenza che Gabel si trovasse in condizioni di squilibrio economico-finanziario che ne rendeva probabile la crisi o l'insolvenza, atteso che i flussi di cassa attesi erano di per sé insufficienti per consentire l'adempimento dei debiti bancari in scadenza;
- nel contempo, la validità del *core business* di Gabel, la sua solidità patrimoniale e la sussistenza di un'esposizione che è ad oggi incagliata quasi esclusivamente sul debito bancario a medio-lungo termine, dimostravano come risultasse ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;
- il progetto di piano sottoposto all'attenzione del Tribunale induceva a ritenere più che plausibile il risanamento tramite un accordo con il ceto creditorio, atteso che il piano non preveda alcuno stralcio del debito verso gli istituti di credito, ma solo una rimodulazione connessa ad un nuovo e più rigoroso piano industriale;
- Gabel aveva elaborato un progetto di piano di risanamento e una proposta di



ristrutturazione del debito bancario nella più totale trasparenza, dando informazioni di dettaglio in termini tempestivi rispetto all'effettiva sofferenza finanziaria;

- tale comportamento necessitava però di adeguata protezione per poter condurre le trattative in un contesto sereno e di *par condicio creditorum* con il fine di conseguire un buon esito;
- la conferma delle misure protettive veniva richiesta nei confronti dell'intero ceto creditorio (*erga omnes*), perché diversamente non si sarebbe tutelata una condizione paritetica tra le varie categorie di creditori e alcune di esse (in ipotesi quella dei fornitori), vedendo paralizzare solo altre categorie (in tesi il ceto bancario), che avrebbero potuto approfittarne per aggredire il patrimonio di Gabel o esigere condizioni di pagamento più restrittive e favorevoli.;
- era quindi necessario creare quell'^ombrello protettivo^ che evitasse qualunque possibilità di aggressione del patrimonio aziendale (beni, diritti, crediti) affinché restasse intangibilmente destinato a garantire la continuità aziendale e l'attività d'impresa;

Quanto alle misure cautelari:

- si richiamavano le motivazioni in punto di *fumus e periculum* già esposte in relazione alle misure protettive;
- affinché potesse essere garantito il buon esito delle trattative e del piano di risanamento e relativo accordo da negoziare nell'ambito della CNC, era assolutamente necessario che gli istituti bancari non intraprendessero azioni di sorta per alterare lo stato finanziario della società in quanto la loro posizione era destinata ad essere tutelata con un piano di risanamento basato sulla continuità aziendale, che necessitava di finanza corrente;
- la ragionevole perseguibilità del risanamento passava necessariamente attraverso la garanzia di continuità nel corso delle trattative, che poteva essere assicurata attraverso la concessione di quelle misure cautelari atipiche che ne risultavano esclusivamente funzionali e che comportano un sacrificio per i creditori destinatari limitato nel tempo e assolutamente proporzionato rispetto al beneficio che ne poteva derivare;
- si riteneva che dovessero essere concesse tre misure cautelari specifiche funzionali a garantire la continuità aziendale durante le trattative, di modo che esse possano svolgersi serenamente e ne venga garantito il buon esito.



Il Tribunale ha accolto le richieste con adeguata motivazione, condividendo il dedotto dal ricorrente.

*

3.- Lo stato delle trattative.

Le trattative si sono svolte sino ad oggi con tempi piuttosto dilatati tra le riunioni che hanno visto un confronto diretto tra Gabel, l'Esperto e il ceto bancario (riunione del 08.05.2025), tra Gabel, l'Esperto e il legale banche (riunione del 28.05.2025) e solo in data 23.06 u.s. gli istituti di credito hanno formulato osservazioni scritte via mail tramite il legale banche al progetto di piano e alla proposta di rimodulazione del debito, peraltro generiche e che non entrano nel dettaglio dei numeri del piano.

Si fa presente che Gabel al fine di facilitare e accelerare il processo, ha sollecitamente nominato un legale banche (Studio Pedersoli-Gattai, incarico assegnato in data 25.05.2025) con costi a proprio carico, come richiesto dal ceto bancario, e si è prontamente messa a disposizione, rispondendo con rapidità alle prime richieste di chiarimento sul Piano di risanamento (documento inviato il 05.06.2025) e poi inviando un aggiornamento sull'andamento della gestione al 31.05, con documento inviato il 19.06.

L'aggiornamento fornisce indicazioni positive su due temi: la previsione di recupero del ritardo nei ricavi rispetto al budget 2025, grazie all'accresciuto portafoglio ordini rispetto all'esercizio scorso e, soprattutto, la migliorata marginalità sugli acquisti, di oltre 3 punti percentuali, che al 31 maggio consente un miglioramento dell'ebitda di 337 mila euro rispetto al budget.

Omesso il riepilogo del meticoloso e approfondito lavoro svolto della prof.ssa Riva finalizzato a conoscere perfettamente la realtà aziendale e i contenuti del progetto di piano, prodromico alla relazione e da questa assorbito, previa una riunione in data 06.05.2025 tra i dirigenti di Gabel e l'Esperto (**doc. 4**), la prima riunione plenaria e di confronto tra Gabel ed il ceto bancario si è tenuta in data 08.05.2025, come da verbale (**doc. 5**) e al quale si rinvia.

Esposti da parte di Gabel il piano e la proposta, formulate da parte del ceto bancario richieste generiche di chiarimenti, la riunione si è conclusa con l'intesa di nominare un legale lato ceto-banche, di poi individuato nella figura dell'avv. Maura Magioncalda coadiuvata dall'avv. Alessandra De Cantellis dello studio Pedersoli-Gattai di Milano.

Sono seguite diverse riunioni tra l'Esperto e il Collegio Sindacale, tra i dirigenti di Gabel e l'Esperto, come da verbali che si allegano (**docc. 6-12**).

In data 28.05.2025 si è tenuta una prima riunione puramente interlocutoria con l'avv.



Magioncalda per il ceto bancario (**doc.13**).

Solo alla riunione del 23.06 u.s. gli istituti di credito, tramite l'avv. Magioncalda, hanno formulato osservazioni che potessero dare realmente avvio alle trattative per condurre ad una soluzione condivisa (doc. 14: si produce la prima bozza di verbale, in corso di definizione).

In data 24.06.2025 è pervenuta a mezzo e-mail (**doc. 15**), da parte degli avv.ti Magioncalda e De Cantellis del ceto bancario, una nota scritta che schematizza le richieste delle banche nei seguenti termini:

- **Debito MT:** gli Istituti hanno ricevuto il prospetto sul Debito MT e i relativi chiarimenti forniti che si riservano di verificare, ferma restando la necessità di comprendere in che modo e con quali risorse la Società intenderebbe fare fronte alla significativa esposizione debitoria che residuerebbe a fine Piano (2028).
- **Apporto dei Soci o di terzi:** in ragione della recente negoziazione del debito interessato, dello scenario oggi prospettato, nonché della entità delle richieste avanzate agli Istituti, il ceto sottolinea la necessità che il Piano e la manovra finanziaria prevedano anche un supporto di equity da parte dei Soci ovvero di terzi interessati a investire nella Società.
- **Piano e stress test:** gli Istituti richiedono che lo stress test elaborato per l'esercizio 2025 sia esteso per tutta la durata del Piano; in generale, al fine di garantire l'efficienza – anche temporale – del processo, si segnala la necessità che la documentazione sia predisposta e presentata con le modalità che gli Istituti sono abituati a ricevere nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione della specie e auspicabilmente con il supporto professionale dei consulenti del debitore;
- **Nuova Finanza:** gli Istituti confermano che nell'ambito della manovra prospettata difficilmente può essere concessa nuova finanza anche solo come incremento delle Linee a BT esistenti; a questo riguardo, peraltro, si chiede di approfondire le ragioni per cui verrebbe richiesto tale incremento atteso che, allo stato attuale, gli utilizzi in essere delle Linee BT sembrerebbero modesti rispetto all'accordato a disposizione. Si chiede inoltre di chiarire le ragioni per cui la linea di factoring in essere a fine 2024 non sia inclusa.
- **Utilizzo Linee BT:** si chiede di fornire un prospetto degli importi delle Linee BT accordati e degli utilizzi in essere a una data più ravvicinata possibile, anche al fine di verificare la sostanziale proporzionalità di utilizzo delle predette linee che ci si attende in questa fase.
- **SACE:** l'Istituto ricorda che un riscadenziamento oltre i limiti massimi di durata della



garanzia (96 mesi) è soggetto a una specifica istruttoria con i conseguenti tempi tecnici, e può essere valutato laddove l'esposizione complessiva garantita da SACE non ecceda il 50% del debito a medio lungo termine (salvo che il riscadenziamento non intervenga nell'ambito di un accordo omologato dal Tribunale o di una procedura concorsuale). Tale istruttoria richiede in ogni caso la predisposizione di uno scenario liquidatorio a cura di un soggetto indipendente e, in caso di esito positivo, l'applicazione di un premio per la garanzia a condizioni di mercato.

- **Scenario liquidatorio:** fermo quanto indicato al punto che precede, si ritiene necessario che lo scenario liquidatorio che è già stato fornito sia aggiornato al fine di tenere conto che una larga parte del debito a medio lungo termine è assistito da garanzie pubbliche le quali, in caso di escussione, godrebbero di privilegio.
- **Flagship store Milano:** si chiede un aggiornamento sulla tempistica di chiusura e sugli impatti di eventuali slittamenti temporali.
- **BCC Milano:** l'Istituto conferma che il proprio finanziamento di durata originaria di 12 mesi non può essere oggetto del riscadenziamento ipotizzato per il debito a medio lungo termine e resta, pertanto, in attesa di una proposta adeguata.”.

È di tutta evidenza, dunque, che solo ad oggi – e non prima – Gabel è in grado di predisporre le modifiche al piano e/o di studiare una soluzione della crisi che tenga conto delle osservazioni formulate dagli istituti di credito e delle esigenze manifestate.

La trattativa è appena entrata nella fase realmente negoziale e, trattandosi di attività complessa, è pressoché certo che non sarà possibile raggiungere un accordo prima che scadano le misure protettive e quelle cautelari, complice anche l'inclusione nel periodo del mese di agosto durante il quale gli istituti di credito e i professionisti verosimilmente saranno poco disponibili per le consuete ferie estive.

Peraltro, la proprietà sta predisponendo una risposta alla nota che schematizza le richieste delle banche, il cui invio è previsto nei prossimi giorni (potrà essere prodotta all'udienza), la quale prevederà, tra gli altri punti di intervento da parte dell'Azionista: (i) la disponibilità di principio all'iniezione da parte della proprietà di liquidità richiesta dal Piano e a oggi negata dal ceto bancario (1 milione di euro); (ii) l'informativa sull'avvenuto sblocco da parte di Unifactoring della cospicua linea per anticipi factoring sulle fatture Esselunga (2 milioni di euro anticipabili all'80%, con fabbisogno minimo stimato di 1 milione), in precedenza bloccata dall'intermediario.

*



4.- Le esigenze di proroga.

I tempi dilatati tra le riunioni della procedura tenutesi sino ad oggi tra Gabel ed il ceto creditorio e loro interlocutori – dovuti al ceto creditorio nonostante la continua e tempestiva attività dell’Esperto – ed il lungo periodo intercorso dall’avvio delle trattative, disvelano che di fatto sono passati due mesi prima che gli istituti di credito formulassero delle osservazioni alla proposta di piano e di rimodulazione del debito.

Appare, dunque, inevitabile, anche per la onerosità in termini temporali e tecnici delle richieste espresse dalle banche (stress test e scenario liquidatorio), che la procedura di CNC si dovrà protrarre ben oltre i 120 gg. per i quali sono state disposte le misure protettive e quelle cautelari mirate verso gli istituti di credito e volte a garantire la continuità aziendale durante la fase delle trattative, potendo usufruire della finanza di cui alle linee di credito in essere.

Basti rilevare che l’art. 17 comma 7 del CCII prevede che la CNC abbia una durata di 180 gg. prorogabili di altri 180 gg., per cui tenendo conto anche solo del primo periodo concesso *ex lege*, Gabel – la cui possibilità di risanamento ragionevolmente permane e non pare possa essere seriamente messa in dubbio – ha diritto a protrarre le trattative per trovare un accordo almeno sino al 04.10.2025 (si ricorda che l’accettazione dell’Esperto è avvenuta in data 08.04.2025), ovvero ad una data di molto posteriore alla scadenza delle misure in essere.

È comprensibile e ragionevole che Gabel abbia l’esigenza di ottenere la proroga delle misure per poter modificare “in sicurezza” il piano tenuto conto delle osservazioni delle banche sfruttando tutto il periodo intercorrente sino al 04.10.2025.

Altrettanto palese è che le stesse ragioni poste a fondamento del ricorso per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari che qui si richiamano integralmente e da intendersi ritrascritte siano ancor più rafforzate allo stato attuale, allorché le trattative con il ceto creditorio si sono realmente sbloccate entrando nel merito della proposta di piano.

Esse si protrarranno per tutto il periodo necessario al fine di operare le correzioni di piano che le parti hanno iniziato a discutere per le quali la Gabel aveva dato sin dal ricorso la piena disponibilità.

D’altro canto, si deve prendere atto che:

- i tempi si sono allungati ma Gabel ha sempre reagito con grande prontezza alle richieste;
- al mese di maggio vi stato è un leggero miglioramento di risultato nel progressivo;
- i tempi sono dettati anche dalle richieste di carattere tecnico che sono pervenute, prima tra tutte la richiesta di estendere lo *stress test* a tutti gli anni del piano; tale richiesta di



aggiungere un elemento di complessità, presuppone che si tratti di uno *stress test* dinamico e, quindi, che tenga conto del possibile avverarsi di diversi scenari (debole, molto debole, ecc.) che rappresenterebbero il punto di partenza dell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificati, il che implica un lavoro complesso;

- dovrà essere nominato un valutatore indipendente per lo scenario alternativo di liquidazione giudiziale da comparare, come richiesto da SACE quale condizione per svolgere un'istruttoria in deroga finalizzata ad utilizzare la proroga del termine di durata massima della garanzia;
- la protezione per l'azienda diviene ancor più importante ora, essendosi, come inevitabile, diffuse sul mercato notizie non facilmente controllabili sulle difficoltà finanziarie che sta incontrando l'azienda;
- il presupposto che tutti, banche e azienda, stiano lavorando per consentire l'uscita della società dalla crisi, richiede di fare ogni passo con la massima serenità e i tempi sono spesso dettati dagli impegni delle banche;
- non sussiste sacrificio alcuno per i creditori ulteriore rispetto ad una alternativa liquidatoria, atteso che la copertura finanziaria del piano per il residuo periodo di trattative è certamente garantita (i) dalla disponibilità di principio all'iniezione da parte della proprietà di liquidità richiesta dal Piano e a oggi negata dal ceto bancario (1 milione di euro); (ii) dall'avvenuto sblocco (di cui darà atto anche l'Esperto) da parte di Unifactoring della cospicua linea per anticipi factoring sulle fatture Esselunga (2 milioni di euro anticipabili all'80%, con fabbisogno minimo stimato di 1 milione), in precedenza bloccata dall'intermediario.

*

La proroga delle misure protettive dovrebbe essere concessa *^tout court^*.

La giurisprudenza di merito ritiene, infatti, che *“Ai fini della concessione della proroga della durata delle misure protettive non è necessaria l'instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati in quanto (i) il comma 5 dell'art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6 poiché non richiede espressamente che il provvedimento del Giudice vada adottato previa audizione delle parti interessate e (ii) la mancata celebrazione dell'udienza consente di addivenire ad una decisione più snella e il "sacrificio" dei creditori è da ritenersi insussistente, essendo stati sentiti in sede di conferma ed essendo sempre legittimati a chiederne l'abbreviazione o la revoca”* (Trib. Piacenza, 18 dicembre 2023, Pres. Brusati, Est. Tiberti, in *dirittodellacrisi.it*); che *“La domanda di proroga*



delle misure protettive – diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, di abbreviazione o di revoca – non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori. Ciò in forza del dato normativo, atteso che il comma 5 dell'art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6”; che “La decisione sull'istanza di proroga delle misure protettive formulata nell'ambito della composizione negoziata della crisi non richiede la previa convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell'art. 19 CCI rispetto ai precedenti commi 4 e 6, creditori che vengono comunque notiziati del provvedimento e possono domandare l'abbreviazione o la revoca delle misure prorogate, rilevandosi inoltre che occorre scongiurare il pericolo di una temporanea inoperatività delle cautele nel tempo intercorrente fra la convocazione dei creditori e l'adozione del provvedimento richiesto” (Tribunale Mantova, 07/10/2024).

*

Quanto alla proroga delle misure cautelari, si rileva come la giurisprudenza di merito abbia chiarito che: “La proroga delle misure protettive e cautelari disposte nell'ambito della composizione negoziata della crisi richiede la sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora, che si declinano rispettivamente: nella sussistenza di concrete prospettive di risanamento; nella strumentalità della proroga proprio a consentire il risanamento all'esito di trattative con i creditori già avviate e condotte dal debitore secondo buona fede” (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2022 Est. Quaranta in dirittodellacrisi.it); e che “È meritevole di accoglimento l'istanza di proroga delle misure protettive e cautelari formulata dal debitore in circostanze tali da configurare il provvedimento come necessario al perfezionamento delle trattative con i creditori; a ciò non osta lo stato di insolvenza in cui possa trovarsi l'impresa in quanto l'interesse dei creditori trova tutela sia nel dovere di gestione dell'impresa nel loro prevalente interesse sia nel dovere di vigilanza e di segnalazione in capo all'esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore” (Trib. Bologna, 30 novembre 2022, Est. Atzori in dirittodellacrisi.it).

*

5.- Aspetti procedurali

Qualora il Tribunale dovesse ritenere di decidere previo contraddittorio, si fa presente che nel procedimento principale hanno presentato osservazioni solo due creditori: SÜRÜ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, con l'avv. Stefano Petronio; SATTA & BOTTELLI S.R.L., con l'avv. Claudio Maroncelli; peraltro, rimettendosi al Tribunale.



Tra il ceto bancario, all'udienza di discussione del 29.04.2025 è comparsa solo Intesa San Paolo S.p.A..

Si chiede, comunque, che il Tribunale, come già disposto nel decreto del 14.04.20205, limiti l'obbligo di notifica della presente istanza a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria con ricevuta di accettazione ai seguenti soggetti:

Primi dieci creditori:

- Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
- Banco BPM S.p.A.
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop.
- Unicredit S.p.A.
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
- Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop.
- Global Coton Private Limited
- SÜRÜ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
- Satta & Bottelli s.r.l.

Tutti gli enti di pubblica garanzia, in quanto ulteriori destinatari della misura cautelare sub II):

- SACE S.p.A.
- Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A.
- Finlombarda S.p.A.

Ovviamente, resta in facoltà del Tribunale disporre che l'instaurazione del contraddittorio avvenga diversamente, con le modalità e le forme che potrà eventualmente specificamente indicare.

P.Q.M.

Gabel Industria Tessile S.p.A., come sopra rappresentata, assistita e domiciliata
fa istanza e ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Como affinché, assunti i provvedimenti procedurali ritenuti necessari, voglia:

In via preliminare e processuale:

- ove ritenuto di non poter concedere la proroga *inaudita altera parte*, disporre e autorizzare la notifica dell'istanza e del provvedimento di fissazione dell'udienza a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria con ricevuta di accettazione, anche in deroga alle convenzioni



internazionali, e ai soli seguenti soggetti:

Primi dieci creditori:

- **Banca Popolare di Sondrio S.p.A.**, con sede sociale in Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. 00053810149, Società appartenente al Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio partita IVA n. 01086930144, indirizzo INI-PEC postacertificata@pec.popso.it, indirizzo pec di filiale/area/corporate como.succursale@pec.popso.it;
- **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 – 20121 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969, appartenente al Gruppo Iva Banco BPM con partita IVA 10537050964, indirizzo INI-PEC segreteria@pec.bancobpmspa.it, indirizzo pec di filiale/area/corporate centrocorporate.04153@pec.bancobpmspa.it;
- **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 11991500015, indirizzo INI-PEC info@pec.intesasanpaolo.com, indirizzo pec di filiale/area/corporate corp.center.bgcomb@pec.intesasanpaolo.com;
- **Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop.**, con sede legale in Via Cristoforo Colombo 1/3 – 20825 Barlassina (MB), codice fiscale 01434500151, Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca, partita IVA 02529020220, indirizzo INI-PEC bccb@pec.bccbarlassina.it, indirizzo pec di filiale/area/corporate comunicazionibcc@pec.bccbarlassina.it;
- **Unicredit S.p.A.**, con sede sociale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA 00348170101, indirizzo INI-PEC comunicazioni@pec.unicredit.eu, indirizzo pec di filiale/area/corporate areacorporatetop_milano_metropolitana@pec.unicredit.eu;
- **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**, con sede in Via E. Rovagnati 1 - 20832 DESIO (MB), codice fiscale 01181770155, partita IVA 10537880964, Camera di Commercio metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi R.E.A. n. MB-129094, indirizzo INI-PEC segreteria@pec.bancodesio.it, indirizzo pec di filiale/area/corporate fil033@pec.bancodesio.it;
- **Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop.**, con sede in Via De Gasperi 11 -



20061 Carugate (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 01132850155, partita IVA 15240741007, indirizzo INI-PEC direzione@pec.bccmilano.it;

- **Global Cotton Private Limited**, con sede in India, 29A-2/1, Desu Road, Mehrauli, New Delhi 110030, indirizzo e-mail aksharma@kapoorindustries.com;
- **SÜRÜ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**, con sede in Turchia, Hacı Eyüplü Mah 3123 Sok. No:08, 20090 Denizli Merkezefendi/Denizli, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Stefano Petronio del Foro di Gorizia, indirizzo PEC stefano.petronio@pecavvocatigorizia.eu;
- **Satta & Bottelli s.r.l.**, con sede in Casnigo (BG), via Agro del Castello 38, codice fiscale e partita IVA 00768300154, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudio Maroncelli del Foro di Bergamo, indirizzo PEC claudio.maroncelli@bergamo.pecavvocati.it;

Tutti gli enti di pubblica garanzia:

- **SACE S.p.A.**, con sede legale in Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma, Registro Imprese Roma, codice fiscale e partita IVA 05804521002, indirizzo pec sace@cert.sace.it;
- **Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A.**, con sede legale in Viale America n. 351 – 00144 Roma, Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, indirizzo pec bdm-mcc@postacertificata.mcc.it;
- **Finlombarda S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B - 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA 01445100157, indirizzo pec finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- o secondo le diverse modalità e forme di notifica che ritenga di dover disporre ai sensi della predetta norma, concedendo per evadere eventuali richieste di integrazione documentale un termine non inferiore a sette giorni;

In via sostanziale principale in ordine alle misure protettive ex art. 18 CCII:

- disporre la proroga, per la durata di ulteriori 120 giorni a decorrere dal 07.08.2025, delle misure protettive a favore di Gabel Industria Tessile S.p.A. già confermate con ordinanza del 30.04.2025, in scadenza al 06.08.2025, che qui si riportano:

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti



attraverso i quali gli istanti esercitano l'attività di impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano;

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1, ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario;

- dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario;

In via sostanziale principale in ordine alle misure cautelari:

- disporre la proroga per la durata di ulteriori 120 giorni a decorrere dal 28.08.2025 delle tre misure cautelari disposte a favore di Gabel Industria Tessile S.p.A. con ordinanza del 30.04.2025, in scadenza al 27.08.2025, che si riportano:

- la sospensione, per un periodo di 120 giorni, dell'obbligo di Gabel Industria Tessile S.p.A. di adempiere al pagamento verso gli istituti di credito Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., delle rate di cui al piano di rimodulazione del credito a medio-lungo termine convenuto nell'anno 2024, come meglio descritto nel ricorso (par. 5, p. 9) e nella documentazione prodotta dal ricorrente (doc.19);



- il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. garantiti da SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Finlombarda S.p.A. di escutere la garanzia pubblica sui crediti verso Gabel Industria Tessile S.p.A., nonché il divieto e l'inibizione dell'istruttoria, ove già in corso, e dei pagamenti delle somme dovute da parte di SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Finlombarda S.p.A. in forza di tale garanzia;

- il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di effettuare con riferimento a Gabel Industria Tessile S.p.A. segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF;

In via subordinata:

- prorogare le misure protettive e le misure cautelari richieste nei limiti contenutistici e temporali di quanto ritenuto idoneo ad assicurare il buon andamento delle trattative durante la composizione negoziata della crisi;

In ogni caso:

- condannare i resistenti contraddittori, per il caso di loro soccombenza sull'eventuale richiesta di rigetto delle misure, a rifondere a Gabel Industria Tessile S.p.A. le spese processuali, onorari, spese generali, IVA e CPA ove dovute incluse.

Si allegano:

- 1) ricorso ex art. 19 comma 1 CCII;
- 2) ordinanza del 30.04.2025;
- 3) parere dell'Esperto depositato il 24.04.2025;
- 4) verbale riunione 06.05.2025 tra Gabel e l'Esperto;
- 5) verbale riunione 08.05.2025 con ceto bancario;
- 6/12) verbali riunioni 12.05.2025, 14.05.2025, 20.05.2025 (2), 12.06.2025, 16.06.2025 (2);
- 13) verbale riunione 28.05.2025 con avv. Magioncalda;
- 14) bozza verbale riunione 23.06.2025 con avv. Magioncalda;
- 15) e-mail 24.06.2025 avv.ti Magioncalda e De Cantellis.

*

Como, li 26 giugno 2025

avv. Stefano Fagetti





TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE- Procedure Concorsuali

Rg n. 974/2025 V.G.

Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò

premessi che con ordinanza del 30.04.2025 sono state confermate le misure protettive richieste ex art. 18 CCII da Gabel Industria Tessile s.p.a. nei confronti di tutti i creditori per la durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese; con il medesimo provvedimento sono state concesse, altresì, le seguenti misure cautelari: *“la sospensione, per un periodo di 120 giorni, dell'obbligo di Gabel Industria Tessile S.p.A. di adempiere al pagamento verso gli istituti di credito Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., delle rate di cui al piano di rimodulazione del credito a medio-lungo termine convenuto nell'anno 2024, come meglio descritto nel ricorso (par. 5, p. 9) e nella documentazione prodotta dal ricorrente (doc.19); - il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. garantiti da SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Finlombarda S.p.A. di escutere la garanzia pubblica sui crediti verso Gabel Industria Tessile S.p.A., nonché il divieto e l'inibizione dell'istruttoria, ove già in corso, e dei pagamenti delle somme dovute da parte di SACE S.p.A., Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Finlombarda S.p.A. in forza di tale garanzia; - il divieto, per un periodo di 120 giorni, per Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di effettuare con riferimento a Gabel Industria Tessile S.p.A. segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al Crif”;*

con istanza depositata in data 27 giugno 2025 Gabel Industria Tessile s.p.a. ha domandato la proroga delle predette misure protettive e cautelari per la durata di ulteriori 120 giorni;

considerato che ai sensi dell'art. 19, co. 5 CCI *“Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto”*

ritenuto necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei medesimi soggetti già individuati con decreto del 14.04.2025;

P.Q.M.

FISSA



l'udienza del 16 luglio 2025 ore 11,00 dinanzi a sé per la comparizione delle parti e dell'esperto e per la decisione circa l'istanza di proroga proposta dalla ricorrente;

DISPONE

che l'udienza sia tenuta mediante l'applicativo "TEAMS" e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che - nel giorno fissato per l'udienza e nell'orario già indicato - consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ar_4LtUs9_3IXhTGbfv6nAGN0Y-ZsIMBG_cScGHXEfpg1%40thread.tacv2/1676914318920?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%225429ec70-fc2c-4881-b16e-dcbfb70da8f3%22%7d

DISPONE

1. che la parte ricorrente provveda a notificare con sollecitudine ed urgenza, e comunque entro il 01.07.2025, il ricorso ed il presente decreto all'esperto ed ai seguenti soggetti:
 - I. primi dieci creditori, come indicati nell'istanza di proroga;
 - II. SACE s.p.a., Medicocredito Centrale Banca del Mezzogiorno s.p.a., Finlombarda s.p.a.;
 - III. tutti i creditori, diversi dai lavoratori (i cui diritti di credito sono esclusi dalle misure protettive), che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti o siano intervenuti nei relativi procedimenti o abbiano notificato atti di precetto o promosso ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
 - IV. tutti i creditori muniti di diritti reali di garanzia sui beni dell'impresa;
 - V. a AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, INPS, INAIL, ed agli enti previdenziali titolari di crediti previdenziali e tributari (solo ove vi siano debiti nei confronti degli stessi);
2. che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati dal ricorrente a mezzo PEC se disponibile, oppure, in gradato subordine, alla mail non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
3. in ogni caso, ex art. 151 c.p.c., viste le ragioni di urgenza e la richiesta di conferma delle misure protettive *erga omnes*, al fine di assicurare la conoscibilità del procedimento, che il ricorso e il decreto vengano altresì pubblicati sul sito internet del Tribunale Ordinario di Como, nella sezione dedicata alle procedure concorsuali;
4. che la parte ricorrente provveda a depositare, almeno tre giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito con la relativa prova;
1. Che l'esperto depositi entro il 10.07.2025 il proprio parere, indicando altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'art. 12, co. 2 CCII;

DISPONE

Che ciascuno dei terzi controinteressati o creditori provvedano a depositare entro il 14.07.2025 una memoria (ed eventuali documenti allegati) in cui si assume motivata posizione in ordine alla richiesta di proroga proposta dalla ricorrente;



DISPONE

che la Cancelleria provveda: - a dare immediata comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente; - a trasmettere il presente decreto per estratto all'ufficio del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, ai fini della sua iscrizione.

Como, 27.06.2025

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò

